

<b>MODALITA' DI CONCESSIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI PER GLI INTERVENTI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA NEI CAMPI NOMADI IN EMILIA-ROMAGNA, IN ATTUAZIONE DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 808/2012</b>
---

**Concessione, Impegno e Liquidazione del contributo**

Il Responsabile del Servizio Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione Sociale provvede con proprio atto, ai sensi della L.R. n. 40/2001, nonché della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.i e delle prescrizioni tecniche sotto indicate:

A) Alla concessione del contributo, all'assunzione del relativo impegno di spesa e contestuale liquidazione del 60% dello stesso per l'intervento ammesso a contributo con il presente atto e rientrante tra i contributi assegnati nell'elenco di cui all'Allegato 1, a seguito della presentazione da parte dell'Ente attuatore beneficiario della seguente documentazione:

1. atto amministrativo di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento che approva il quadro economico-finanziario, compresi i mezzi di copertura finanziaria dell'intervento medesimo;
2. richiesta a firma del Legale Rappresentante dell'Ente attuatore di liquidazione del 60% del contributo assegnato; a tale richiesta deve essere allegata dichiarazione a firma del tecnico incaricato/RUP o del Legale Rappresentante dell'Ente attuatore di aver contabilizzato almeno il 50% del costo dell'intervento ammesso a contributo;
3. dichiarazione a firma del tecnico incaricato/RUP e del Legale Rappresentante dell'Ente attuatore che il progetto che si intende realizzare è conforme a quello ammesso a contributo;
4. dichiarazione a firma del tecnico incaricato/RUP o del Legale Rappresentante dell'Ente attuatore relativa alla data di inizio lavori;

Ai sensi del punto 6) dell'Allegato B) della DGR 808/2012 rientrano tra le spese ammissibili a contributo quelle sostenute successivamente al 4 luglio 2012, data di pubblicazione della suddetta deliberazione.

Si precisa che i Comuni i cui progetti risultano ammissibili a contributo dovranno avviare l'esecuzione delle opere finanziate entro e non oltre il termine perentorio di 18 MESI dalla data di approvazione del presente provvedimento, dovendosi intendere per avvio dell'esecuzione delle opere la presentazione del verbale di consegna dei lavori o l'attestazione di inizio lavori, pena la revoca del contributo -stesso;

Qualora l'importo complessivo delle spese ammissibili dell'intervento risultasse in fase di realizzazione inferiore a quello ammesso a contributo, riportato all'Allegato 1 della presente deliberazione, la Responsabile del Servizio Politiche per

l'Accoglienza e l'Integrazione Sociale provvederà, con proprio atto, alla concessione del contributo, previa riduzione della parte eccedente la percentuale massima del 90% delle spese ammissibili, in ottemperanza all'art. 15, comma 1, della L.R. 47/1988.

Qualora l'importo complessivo delle spese ammissibili dell'intervento da realizzarsi o in fase di realizzazione risultasse superiore a quello ammesso a contributo, riportato all'Allegato 1 della presente deliberazione, l'ammontare del contributo rimarrà invariato.

B) Alla liquidazione del saldo del contributo, a seguito della presentazione della seguente documentazione:

1. richiesta a firma del Legale Rappresentante dell'Ente attuatore di liquidazione del saldo del contributo assegnato;
2. certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori regolarmente approvato, con indicazione espressa della data di fine lavori, controfirmato dal tecnico incaricato/RUP e dal Legale Rappresentante dell'Ente attuatore oltre che dal Legale Rappresentante dell'impresa esecutrice le opere finanziate;
3. dichiarazione a firma del tecnico incaricato/RUP e del Legale Rappresentante dell'Ente attuatore che le opere realizzate sono conformi al progetto ammesso a contributo.

Ai sensi del punto 6) dell'Allegato B) della DGR 808/2012 rientrano tra le spese ammissibili a contributo quelle sostenute successivamente al 4 luglio 2012, data di pubblicazione della suddetta deliberazione.

Qualora l'importo complessivo delle spese ammissibili dell'intervento realizzato risultasse inferiore a quello riportato nell'atto di concessione, indicato nell'Allegato 1 della presente deliberazione, la Responsabile del Servizio Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione Sociale provvederà, con proprio atto, a liquidare il saldo del contributo, previa riduzione della parte eccedente la percentuale massima del 90% delle spese ammissibili, di cui all'art. 15, comma 1, della L.R. 47/1988.

Qualora l'importo complessivo delle spese ammissibili dell'intervento realizzato risultasse superiore a quello dell'intervento riportato nell'atto di concessione, l'ammontare della liquidazione a saldo rimarrà invariato.

Si precisa che i Comuni i cui progetti risultano ammessi a contributo dovranno terminare i lavori finanziati entro e non oltre 18 mesi dalla data di inizio dei lavori.

L'Ente attuatore può, a seguito di richiesta motivata e soltanto una volta, ottenere una proroga di tale termine per un periodo massimo di 6 mesi. Il Servizio regionale competente, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, provvederà a comunicare il mancato accoglimento della proroga. Decorso inutilmente questo termine, la proroga dovrà intendersi accolta per il periodo indicato nella richiesta

## **Codice CUP**

Il codice CUP che contraddistingue ogni progetto d'investimento inserito nell'Allegato 1 dovrà essere riportato sui provvedimenti amministrativi di concessione e liquidazione del contributo regionale, nonché nella causale per la relativa richiesta di emissione degli ordinativi di pagamento.

## **Rinuncia al contributo**

Qualora l'Ente attuatore intenda rinunciare al contributo assegnato e/o concesso, dovrà inviare al Servizio regionale competente comunicazione formale a firma del Legale Rappresentante.

Sulla base di tale comunicazione, la Responsabile del Servizio Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione Sociale, provvederà:

- 1) a prendere atto dell'avvenuta rinuncia al contributo assegnato e/o concesso;
- 2) a dichiarare la decadenza dal contributo assegnato o a revocare il contributo concesso;
- 3) a richiedere all'Ente attuatore la restituzione della somma eventualmente già liquidata.

## **Revoca del contributo**

Alla revoca del contributo regionale si provvederà, altresì, in caso di mancato rispetto del termine perentorio di 18 MESI dalla data di approvazione del presente provvedimento, entro il quale è previsto l'inizio lavori.

Sulla base di tale comunicazione, la Responsabile del Servizio Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione Sociale, con proprio provvedimento:

- a) revoca il contributo concesso;
- b) richiede all'Ente attuatore la restituzione della somma eventualmente già liquidata.